

In relazione all'autorizzazione  
in oggetto:

**Parere di regolarità tecnica:**

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:



**Parco Regionale delle Alpi Apuane  
Settore Uffici Tecnici**

**Pronuncia di Compatibilità Ambientale**

**n. 15 del 22 luglio 2020**

**ditta: Portoro Extra srl - Costa Medicea sas**

**Comune di Seravezza**

**Cava Rigo - Integrazioni e modifiche al Programma di Gestione Ambientale della pronuncia di compatibilità ambientale n. 18 del 20.09.2019**

Il Coordinatore dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco
- Affari contabili e personale
- Controllo attività estrattive
- Interventi nel Parco
- Pianificazione territoriale
- Valorizzazione territoriale
- Vigilanza e gestione della fauna

**Pubblicazione:**

la presente autorizzazione dirigenziale viene pubblicata all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco ([www.parcapuane.toscana.it/albo.asp](http://www.parcapuane.toscana.it/albo.asp)), a partire dal giorno indicato nello stesso e per i 15 giorni consecutivi

**Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici**

**Richiamata** la propria pronuncia di compatibilità ambientale n. 18 del 20 settembre 2019, con cui si proroga la validità della pronuncia di compatibilità ambientale n. 10 del 6 maggio 2014, relativa al progetto di coltivazione della cava Rigo, nel Comune di Seravezza;

**Vista** la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

**Vista** la Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";

**Vista** la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana";

**Visto** lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

**Viste** la delibera della Giunta esecutiva del Parco, n. 4 del 31.01.2014 e la determinazione dirigenziale del Direttore, n. 13 del 01.02.2014 con cui viene individuata la "Commissione Tecnica dei Nulla Osta" competente in materia di V.I.A. e di Valutazione di Incidenza;

**atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.**

**Precisato** che la pronuncia di compatibilità ambientale n. 18 del 20 settembre 2019 è stata rilasciata alla ditta Costa Medicea sas, con sede in Viale L. Amadei 318, Seravezza (LU), legale rappresentante sig. Giorgio Noceti, a cui successivamente è subentrata la ditta Portoro Extra srl, con sede in via Carpenino 43, int. 4, La Spezia, legale rappresentante sig. Marco Leati;

**Precisato** che la pronuncia di compatibilità ambientale n. 18 del 20 settembre 2019, tra le condizioni e prescrizioni indicate nel Programma di gestione ambientale prevede al punto 2), quanto segue:  
*nel caso dovesse essere intercettate cavità carsiche, al momento non censite e non visibili, dovrà essere immediatamente sospesa l'attività, dandone comunicazione alle amministrazioni interessate;*

**Ricordato** che tra la documentazione progettuale valutata ed oggetto di pronuncia di compatibilità ambientale n. 18 del 20 settembre 2019, è compresa la Tavola n. 16, denominata “Posizione grotta Tripitaka”, datata marzo 2014, firmata digitalmente in data 29.04.2019 e successivamente consegnata al Parco, quale documentazione integrativa;

**Precisato** che in tale Tavola n. 16 l'ingresso della grotta Tripitaka è collocato al di fuori delle aree oggetto del progetto di coltivazione e che tale posizione è stata assunta come uno dei motivi per valutare favorevolmente il progetto e per rilasciare le conseguenti autorizzazioni di competenza del Parco;

**Vista** la segnalazione della Federazione Speleologia Toscana del 11 aprile 2020, acquisita al protocollo del Parco in data 13 maggio 2020, al n. 1711, secondo cui l'ingresso dell'Abisso Tripitaka è a rischio chiusura a seguito della movimentazione di materiale detritico e che conseguentemente risulta a rischio lo stato dell'ecosistema interno alla grotta;

**Viste** le risultanze del sopralluogo effettuato dal Comando Guardiaparco in data 9 giugno 2020;

**Vista** la comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990 effettuata dal Parco alle ditte Costa Medicea sas e Portoro Extra srl, in data 12 giugno 2020, protocollo n. 2152;

**Vista** la comunicazione della ditta Portoro Extra srl, in risposta alla nota di cui sopra, acquisita al protocollo del Parco in data 22 giugno 2020, al n. 2278;

**Viste** le risultanze del sopralluogo congiunto effettuato dal Comando Guardiaparco, Federazione Speleologica Toscana, ditta Costa Medicea sas, ditta Portoro Extra srl e professionista incaricato, in data 29 giugno 2020, da cui è emerso in sintesi quanto segue:

- l'effettiva posizione dell'ingresso dell'Abisso Tripitaka coincide con quanto segnalato dalla Federazione Speleologica Toscana e non con quanto indicato nella planimetria prodotta in sede di richiesta di valutazione di impatto ambientale;
- la ditta Portoro Extra srl ha sospeso le lavorazioni nelle immediate vicinanze dell'ingresso dell'Abisso Tripitaka, provvedendo a liberarlo dal materiale detritico precedentemente accumulato;
- la ditta Portoro Extra srl ha comunicato l'intenzione di realizzare un rilievo dettagliato dell'ingresso dell'abisso e delle gallerie immediatamente successive, al fine di riformulare il progetto di coltivazione rendendolo conforme agli obiettivi di tutela dell'Abisso Tripitaka;

**Richiamata** la delibera di Consiglio direttivo n. 54 del 26 novembre 2010 con cui si tutelano i *geositi* per i quali sono vietate le opere e gli interventi che possono trasformarli irreversibilmente e si stabilisce altresì che gli stessi sono tutelati nella forma di ‘invarianti strutturali’, ovverosia di fattori caratterizzanti dell’assetto geologico-geomorfologico del Parco;

**Considerato** che l'Abisso Tripitaka, con uno sviluppo spaziale di 584 metri, per quanto stabilito dalla delibera di Consiglio direttivo del Parco n. 54 del 26 novembre 2010, è identificato come geosito da tutelare, per il quale sono vietate opere e interventi che possano trasformarlo irreversibilmente e viene stabilito che lo stesso è tutelato nella forma di invariante strutturale, ovverosia di fattore caratterizzante dell’assetto geologico-geomorfologico del Parco

**Preso atto** che la ditta Costa Medicea sas, a cui è stata rilasciata la pronuncia di compatibilità ambientale n. 18 del 20 settembre 2019 e la ditta Portoro Extra srl, attuale esercente la cava, non hanno provveduto alla pubblicazione sul BURT del relativo provvedimento di VIA;

## DETERMINA

**di integrare** il *Programma di Gestione Ambientale* contenuto nella pronuncia di compatibilità ambientale n. 18 del 20 settembre 2019, rilasciata per la coltivazione della cava Rigo, nel Comune di Seravezza, alla ditta Costa Medicea sas, con sede in Viale L. Amadei 318, Seravezza (LU), legale rappresentante sig. Giorgio Noceti, a cui successivamente è subentrata la ditta Portoro Extra srl, con sede in via Carpenino 43, int. 4, La Spezia, legale rappresentante sig. Marco Leati, come segue:

1. le lavorazioni in corrispondenza dell'ingresso dell'Abisso Tripitaka devono rimanere sospese per un raggio di almeno 15 metri, rimuovendo il materiale detritico fino ad ora accumulato e mettendo in sicurezza la cavità carsica da ogni sversamento di detriti, fanghi acque di lavorazione e quanto altro possa mettere a rischio l'ecosistema interno della grotta;
2. è consentita la prosecuzione delle attività di coltivazione autorizzate con pronuncia di compatibilità ambientale n. 18 del 20 settembre 2019, al di fuori del raggio di 15 metri dall'ingresso dell'Abisso Tripitaka;
3. nel caso dovessero essere intercettate cavità carsiche, al momento non censite e non visibili, dovrà essere immediatamente sospesa l'attività, dandone comunicazione alle amministrazioni interessate;
4. prescrizioni come da parere ARPAT, allegato alla pronuncia di compatibilità ambientale n. 18 del 20 settembre 2019;
5. dovrà essere garantito il mantenimento dei livelli di qualità e quantità dell'acqua nell'invaso presente, atti a garantire il mantenimento della flora igrofila e della fauna anfibia;
6. in corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle eventuali fratture presenti, preferibilmente tramite canalette e tubazioni in materiale plastico ed in ogni caso tramite rieste e confinamenti realizzati con materiali non sciolti;
7. nella ripulitura finale delle aree di cava dovranno essere rimossi tutti i materiali e utensili residui delle lavorazioni (serbatoi dell'acqua, ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere ecc.);
8. nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in caso di sversamenti;
9. nel caso in cui lo stato finale presenti diversità da quanto previsto nel progetto in esame, sempre che rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere documentate da idonea documentazione descrittiva, grafica e fotografica da trasmettere a questo Parco;

## DIFFIDA

la ditta Costa Medicea sas e la ditta Portoro Extra srl a provvedere alla pubblicazione sul BURT della pronuncia di compatibilità ambientale n. 18 del 20 settembre 2019, entro trenta giorni dal ricevimento del presente provvedimento, pena l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 29 decies del D.Lgs 152/2006;

## RENDE NOTO

che il presente provvedimento integra la pronuncia di compatibilità ambientale n. 18 del 20 settembre 2019 ed è sottoposto ad ogni provvedimento sanzionatorio e restrittivo eventualmente emesso nei confronti della originaria pronuncia medesima;

che il piano di coltivazione valutato ed approvato con pronuncia di compatibilità ambientale n. 18 del 20 settembre 2019, laddove in contrasto con gli obiettivi di tutela dell'Abisso Tripitaka, non potrà avere corso e dovrà essere oggetto di specifiche modifiche da sottoporre alla valutazione dei soggetti competenti al fine del rilascio di una nuova pronuncia di compatibilità ambientale;

che i termini per la realizzazione del presente intervento, stabiliti in anni quattro, decorrono dal 20 settembre 2019, data di emissione della pronuncia di compatibilità ambientale n. 18/2019;

che la mancata ottemperanza delle prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento e nella pronuncia di compatibilità ambientale n. 18 del 20 settembre 2019 comporterà l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 29 decies e dall'art. 29 quaterdecies del D.Lgs 152/2006;

che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

**STABILISCE**

di notificare il presente provvedimento alle ditte Portoro Extra srl - Costa Medicea sas, alle Amministrazioni interessate e al Comando Guardiaparco;

che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto coordinatore.

**Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici**  
dott. arch. Raffaello Puccini